



150 giorni giorni alla dirigenza...

**Come far prendere servizio al personale ... e
vivere felici**

Fabio Foddai 23 giugno 2021

Come far prendere servizio al personale ...

Di che parliamo:

- La presa di servizio: caratteri generali
- Assunzione in servizio e assunzione del servizio
- Differimento presa di servizio
- Casi da presidiare:
 - Procedimenti penali condanne e reati
 - Incompatibilità
 - Ricostruzione carriera



Caratteri generali

L'articolo 9 del DPR 10 gennaio 1957, n. 3 stabilisce che:

- 1. “La nomina dell’impiegato che per giustificato motivo **assume servizio con ritardo** sul termine prefissogli decorre agli effetti economici dal giorno in cui prende servizio”
- 2. “Colui che ha conseguito la nomina, **se non assume servizio** senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decade dalla nomina”.

Caratteri generali

L'articolo 436 del Decreto Legislativo 18 aprile 1994, n. 297 prevede:

4. “Decade dalla nomina il personale [docente], che, pur avendola accettata [la nomina] **non assume servizio** senza giustificato motivo entro il termine stabilito.”

L'articolo 560 dello stesso D.Lgs per il personale ATA rinvia al DPR 3 /1957.

Caratteri generali

La circolare annuale relativa alle supplenze (circolare 26841 del 5 settembre 2020, per l'anno 2020/21) nelle "Disposizioni comuni" dice che:

- “È inoltre estesa al personale a tempo determinato **la possibilità di differire la presa di servizio** per i casi contemplati dalla normativa (es. maternità, malattia, infortunio, etc.)”.

Caratteri generali

L'Ordinanza ministeriale 10 luglio 2020 n. 60 con la quale sono state istituite le graduatorie provinciali delle supplenze dice all'art. 13 che disciplina il “Conferimento delle supplenze brevi e temporanee”:

- 3. [...] il dirigente scolastico, [...] acquisita anche telematicamente la formale accettazione da parte del destinatario della supplenza [...], assegna il termine massimo di 24 ore per la presa di servizio **effettiva**, salvo i casi previsti dalla normativa vigente.

Caratteri generali

- Il DM 131/2007 Regolamento delle supplenze del personale docente all'articolo 8;
 - Il DM 430/2001 Regolamento per le supplenze del personale ATA all'articolo 7
- tra le cause di **mancato perfezionamento** del rapporto di lavoro individuano “la **mancata assunzione di servizio** dopo l’**accettazione**”.

Caratteri generali

Riassumendo:

- Il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione si instaura con la firma del contratto individuale di lavoro.
- Nella scuola il contratto è stipulato dal dirigente scolastico sia in caso di assunzione a tempo indeterminato sia in caso di assunzione a tempo determinato.
- L' "assunzione del servizio" o “presa di servizio” indica il momento in cui il dipendente **inizia effettivamente** l'esecuzione del lavoro per il quale è stato assunto;

Caratteri generali

Riassumendo:

- nella individuazione del dipendente per l'assunzione sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato è stabilito un termine entro il quale **la presa di servizio** deve avvenire;
- il mancato rispetto del termine, **senza giustificato motivo**, comporta la decadenza dall'impiego;
- in pratica capita in particolare per i docenti a TD che il contratto sia sottoscritto dopo qualche tempo e dopo che il personale ha già iniziato a lavorare: il contratto va sottoscritto nel più breve tempo possibile.

Differimento della presa di servizio

Si può differire la presa di servizio per giustificati motivi.

- I giustificati motivi sono gli **impedimenti non dipendenti dalla volontà dell'interessato** e per **situazioni protette dalla legge** che precludono al dipendente la possibilità di iniziare a lavorare.
- La circolare annuale sulle supplenze elenca i seguenti casi: malattia; astensione dal lavoro per maternità; infortunio.
- Le stesse motivazioni possono essere fatte valere anche per **l'assunzione a tempo indeterminato**.
- Non ci sono altre disposizioni normative che contengano un elenco dei “giustificati motivi”.

Differimento della presa di servizio

Non è motivo di differimento della presa di servizio la circostanza che il dipendente abbia bisogno di tempo per liberarsi da un precedente impegno lavorativo incompatibile con l'assunzione nel pubblico impiego.

In questo caso l'interessato deve optare per uno dei due contratti, non potendo accettare il contratto nella scuola statale, in pendenza di altro rapporto di lavoro.

Differimento della presa di servizio

Il differimento della presa di servizio per tali motivi è stato concesso soltanto in occasione delle nomine effettuate nella fase C del reclutamento previsto dalla legge 107/2015, in quanto tale operazione è stata effettuata in corso d'anno e la possibilità di differimento rispondeva ad una esigenza di garanzia della continuità didattica.

Differimento della presa di servizio

Non è motivo di differimento della presa di servizio per esempio il fatto che il dipendente stia svolgendo un dottorato di ricerca.

In questo caso l'interessato prende servizio e quindi chiede il relativo congedo previsto per lo svolgimento del dottorato.

A cosa stare attenti

In occasione della “presa di servizio” il dipendente è chiamato a sottoscrivere una serie di dichiarazioni.

Tra queste è consigliabile presidiare in modo particolare:

- Dichiarazione relativa alla conoscenza di essere sottoposto a procedimento penale, e di avere riportato condanne e, nel caso, per quali reati.
- Dichiarazione di assenza di motivi di incompatibilità con il pubblico impiego.

Procedimento penale, condanne e reati

Tale dichiarazione è finalizzata a verificare la ricorrenza di reati ostantivi all'assunzione di un pubblico impiego.

I reati ostantivi da considerare sono sempre quelli che la disciplina del reclutamento indica. Vengono per lo più richiamati

- 1) quelli riportati nella legge n. 16/92, poi trasfusa nel d. lgs. n. 235/12 (come, ad esempio, i reati di cui all'art. 73 T.U. Stupefacenti);
- 2) i reati di cui agli articoli 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quater*, 600-*quinquies* e 609-*undecies* del codice penale, secondo quanto stabilito dal d. lgs. n. 39/14.

Procedimento penale, condanne e reati

Art. 7, c. 4

In base all'O.M. n.
60/2020
(applicabile al solo
personale docente
a t.d.)

Nell'istanza di partecipazione ogni aspirante dichiara: a) il possesso dei requisiti generali e l'**assenza delle condizioni ostative di cui all'articolo 6 [che rinvia alle condizioni ostative del d. lgs. n. 235/2012]**; [...] c) le eventuali condanne penali riportate (anche se sono stati concessi amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) e gli eventuali procedimenti penali pendenti, in Italia e/o all'estero. Tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa, a pena di esclusione dalla procedura

Procedimento penale, condanne e reati

Il dipendente dichiara di avere riportato condanne per reato **non ostativo**.

Il DS in apposita memoria riservata da inserire nel FP del dipendente dà atto di non aver posto in essere alcuna iniziativa poiché il reato non è ostativo all'assunzione di un pubblico impiego.

Il dipendente dichiara di avere riportato condanne per reato **ostativo**.

Il contratto non può essere stipulato

Procedimento penale, condanne e reati

Il dipendente **non** dichiara di aver riportato una o più condanne per reato/i **non** ostante/i

Il DS valuta caso per caso se trasmettere gli atti all'AT per il procedimento disciplinare (art. 55-quater lettera b) D.Lgs. n. 165/2001) e se segnalare il fatto alla Procura della Repubblica.

La valutazione riguarda l'obbligo del dipendente a comunicare

Esempio: la condanna emessa all'esito di patteggiamento (artt. 444 e 445 c.p.p.) a rigore è sottratta agli obblighi dichiarativi sulla base del d.P.R. n. 313/2002 (TU casellario g.)

Il DS redige una memoria da accludere al fascicolo del dipendente, in cui si dà conto della valutazione compiuta

Procedimento penale, condanne e reati

Il dipendente **non**
dichiara di aver riportato
una o più condanne per
reato/i **ostativo/i**

Si dà luogo alla pronuncia di decadenza
dall'impiego e non già a licenziamento
disciplinare, in base a recente giurisprudenza
(Cass., n. 18699/2019).

Il dirigente deve inoltre segnalare il fatto alla
competente Procura della Repubblica.

Incompatibilità: in generale

Il personale che assume servizio deve dichiarare di non trovarsi in una situazione di incompatibilità con il pubblico impiego.

Le situazioni di incompatibilità sono quelle indicate dall'articolo 53 del D. Lgs 165/2001 che richiama espressamente gli articoli 60 e ss del DPR 3/1957.

Per i soli docenti vale anche l'articolo 508 del TU.

Incompatibilità: in generale

La normativa delle incompatibilità non si applica al personale con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno.

È incompatibile in modo assoluto con l'impiego pubblico lo svolgimento di attività imprenditoriali, commerciali, libero-professionali, di altri lavori pubblici o privati e il ricoprire cariche sociali in società

L'espletamento di tali attività porta in sede di assunzione alla impossibilità di stipulare il contratto. L'incompatibilità infatti va risolta PRIMA dell'assunzione (deliberazione n. 47/2015 della Sezione Controllo Regione Piemonte della Corte dei Conti)

Incompatibilità: in generale

Sono da considerare vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche a tempo pieno e con percentuale di tempo parziale superiore al 50% (con prestazione lavorativa superiore al 50%) gli incarichi che presentano le caratteristiche della **abitualità** e **professionalità** nonché che si presentano in conflitto di interessi.

Sono da considerare vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche con percentuale di tempo parziale pari o inferiore al 50% (con prestazione lavorativa pari o inferiore al 50%) gli incarichi che comunque presentano le caratteristiche del conflitto di interessi.

Incompatibilità: trasformazione part time

Il rapporto di lavoro si costituisce a tempo pieno la trasformazione in part time è successiva.

La richiesta di trasformazione in part time non elimina l'eventuale incompatibilità

È il dirigente scolastico a sottoscrivere il contratto di part time dopo avere verificato presso l'ambito provinciale la compatibilità con il limite del 25% della dotazione organica complessiva del personale a tempo pieno.

Incompatibilità: in generale

Solo per i docenti vige una specifica disciplina: l'**articolo 508 del TU**

Ai sensi del comma 15 al personale docente (senza distinzione tra docenti di ruolo e docenti supplenti, né tra personale a tempo pieno e a tempo parziale) è consentito, **previa autorizzazione del Dirigente Scolastico**, l'esercizio della libera professione a condizione che non sia di pregiudizio all'ordinato e completo assolvimento delle attività inerenti alla funzione docente.

Incompatibilità: qualche caso

Attività svolta all'interno di impresa familiare.

L'attività è compatibile solo se svolta in forma occasionale.
L'incarico è autorizzabile allorché il dirigente valuti che detta attività di collaborazione si svolge con i caratteri della occasionalità e non continuità.

Incompatibilità: qualche caso

Attività di amministratore di condominio.

L'attività è compatibile solo se svolta per la cura dei propri interessi. (Circolare n. 6 del 1997 della Funzione Pubblica)

Incompatibilità: qualche caso

Attività di amministratore unico di società di capitali.

L'attività è assolutamente vietata l'attività di amministratore unico di una società di capitali, in quanto carica sociale palesemente e testualmente vietata e non autorizzabile (Corte dei Conti Sentenza n. 9 del 7 maggio 2019)

La ricostruzione della carriera

Il personale scolastico neo immesso in ruolo deve presentare domanda per la ricostruzione dei servizi agli effetti della carriera nel periodo tra il 1° settembre e il 31 dicembre.

Le segreterie devono provvedere entro il 28 febbraio dell'anno successivo alla istanza. (Legge 107, art. 1 comma 209)

Da oggi dirigente

L'agenda dei
primi 100 giorni

In anteprima la copia cartacea
dell'"Agenda" edizione luglio 2021

Solo per i soci!

45 GIORNI ALLA DIRIGENZA - L'ANP È CON TE

Nuova data

16 luglio 2021 dalle ore 10.30

Evento nazionale di formazione riservato ai neo dirigenti, **soci ANP**, che saranno assunti in servizio dal prossimo 1 settembre.

Posti limitati. Priorità a chi avrà
già sottoscritto la delega ANP



Grazie
Per l'attenzione